

FOCUS

Intervista all'ex sottosegretario agli Interni Alfredo Mantovano



di Salvatore Santangelo

Il centrosinistra presenta in fretta e furia un decreto legge in materia di espulsioni. Ma se l'assassino di Tor di Quinto fosse stato controllato da un poliziotto, con le norme proposte non si sarebbe potuto disporre nemmeno il suo allontanamento dal territorio italiano

«Dal governo Prodi risposte inadeguate»

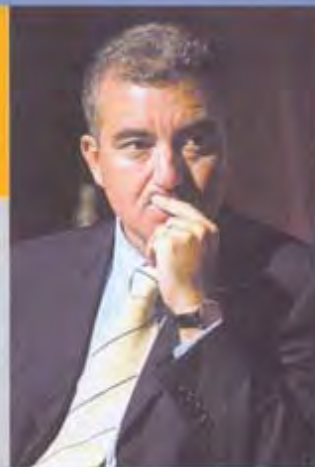
Sin dalla sua presentazione, il centrodestra ha messo in luce l'inadeguatezza del decreto legge presentato dalla maggioranza in materia di espulsione di cittadini comunitari. La Cdl ha annunciato una serrata battaglia in sede di conversione. Ne parliamo con **Alfredo Mantovano**, già sottosegretario agli Interni e oggi responsabile per la sicurezza di An, che sta conducendo questa battaglia.

Senatore, qual è la cornice normativa, a livello europeo, all'interno della quale ci muoviamo quando affrontiamo il problema dell'espulsione dei cittadini comunitari?

Il punto di riferimento è certamente la direttiva 2004/38/Ce. Il problema è che questa direttiva è

stata redatta, e prima ancora immaginata, al fine di tutelare il cittadino comunitario dalle eventuali restrizioni di Stati membri dell'Unione del suo diritto di libera circolazione; non invece al fine di tutelare gli Stati membri dagli illeciti e dalle violazioni delle regole da parti di comunitari di altri Stati. Essa, quindi è orientata a proteggere chi si presume che entri regolarmente in un altro Stato dell'Unione, si faccia identificare, inizi a lavorare: è cioè concentrata sull'ingresso di chi vuole stabilirsi, e protegge costui da un regime di facili allontanamenti. Non è un caso che nel decreto legislativo 6 febbraio 2007 n° 30, di recepimento della predetta direttiva, si parli di "allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di sog-

giorno". Il termine "cessazione" fa evidente riferimento a un diritto, il diritto di "soggiorno" (non quello di mero "ingresso"), già maturato, e non più attuale in virtù del venir meno di uno dei requisiti (fra i quali il lavoro e la disponibilità di sufficienti risorse economiche) dei quali in precedenza si era in possesso. La realtà attuale deve tenere conto che invece esiste una fascia di comunitari che non hanno nessuna intenzione di farsi riconoscere, di rispettare le regole e di lavorare legalmente. La questione da porsi riguarda, cioè, chi entra nel territorio nazionale deciso a mettersi ai margini della vita sociale, con ciò stesso collocandosi fuori dall'alveo di coloro che intendono stabilirsi. La situazione di costoro, che non chiedono neanche l'iscrizione all'ana-



Alfredo Mantovano

grafe, non trova diretta ed esplicita considerazione nella direttiva e nel relativo decreto di recepimento: vi è un cenno nel comma 5 dell'articolo 5 della direttiva (obbligo di dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale), che è stato recepito dal decreto legislativo solo per la parte pre-cettiva, ma non anche per la sanzione, e nei primi 2 commi dell'articolo 8 della direttiva, che

fissano il termine per l'iscrizione all'anagrafe.

Dopo aver esaminato il testo del decreto legge in materia di espulsioni presentato in fretta e furia dal governo, è lecito chiedersi se, qualora Romulus Nicoleae Mailat fosse stato controllato da un poliziotto con questa norma già in vigore, si sarebbe potuto disporre il suo immediato allontanamento dal territorio italiano?

No, infatti anche se Mailat ha precedenti penali in Romania, il decreto legge non spiega se fra i "motivi di pubblica sicurezza" che legittimano l'espulsione da parte del prefetto siano utilizzabili anche le eventuali condanne subite fuori dal territorio nazionale. Se ciò non fosse possibile, il discorso terminerebbe qui. In caso affermativo, invece, il prefetto - in base al decreto legge - avrebbe notificato a Mailat un provvedimento col quale gli si indicava il termine di 30 giorni per allontanarsi, avvertendolo della facoltà di impugnarlo. Qualcuno scommette che Mailat avrebbe adempiuto a questa intimazione o non l'avrebbe impugnata? Comunque, sarebbe rimasto in Italia. L'esecuzione dell'allontanamento - spiega sempre il decreto legge - è immediata solo "per motivi imperativi di pubblica sicurezza", cioè quando il destinatario ha tenuto comportamenti contrari ai "diritti fondamentali" della persona e la sua permanenza in Italia sia "incompatibile con l'ordinaria convivenza"; tutto questo va esposto nel provvedimento di allontanamento e può poi essere sindacato

dal giudice. Sono motivi e procedura certamente estranei all'emblematico (e non unico) caso in questione: nessuna motivazione di questo tipo può basarsi sulla circostanza di aver commesso dei furti in territorio rumeno. L'immediatezza dell'allontanamento è configurata come una deroga a un sistema ordinario di mera notifica di un atto.

Quindi, che cosa si è risol-



to con questo decreto legge?

Il solo effetto che il decreto produce è di trasferire le pratiche di allontanamento dei comunitari dal tavolo del ministro dell'Interno, sul quale si erano accumulate finora, ai tavoli dei prefetti. L'estrema difficoltà di procedere a espulsioni effettive però resta in piedi. Nessuno disconosce che è qualcosa in più rispetto al passato; ma nessuna persona di buon senso può dire ad alta voce - come fanno in questi giorni Prodi, Veltroni e Amato - che il problema è stato affrontato. Anzi, per certi aspetti il decreto legge lo complica. Perché il passo in avanti sia effettivo sono necessari delle rettifiche.

Quindi quali sono le principali integrazioni e modifiche che il centrodestra cercherà di apportare?

Gli emendamenti che intendiamo presentare valorizzano le disposizioni appena menzionate, e anzitutto fissano un termine im-



Il ministro dell'Interno, Giuliano Amato

prorogabile per adempiere all'obbligo a carico del cittadino comunitario, una volta entrato, di dichiarare la presenza nel territorio nazionale. Ciò in analogia con quanto avviene per gli extracomunitari, che in base al testo unico sull'immigrazione sono tenuti a dichiarare la loro presenza in questura entro otto giorni dall'arrivo. L'omessa o la ritardata dichiarazione ha come effetto che l'ingresso si presume come avvenuto da più di tre mesi. Resta salva la prova contraria a carico dell'interessato.

Per quanto riguarda l'allontanamento del cittadino comunitario che non dichiara il soggiorno e non ha mezzi di sussistenza...

Il provvedimento di allontanamento immediato di coloro che non hanno neanche acquisito il "diritto di soggiorno" non è precluso dalla direttiva 38. Infatti, la direttiva 38 vieta l'immediato al-

lontanamento solo per coloro che, avendo già maturato il "diritto di soggiorno" - perché originariamente in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 del decreto di recepimento -, poi hanno perduto i requisiti medesimi; la direttiva non riguarda invece chi, non avendo provveduto né a dichiarare la propria presenza né a iscriversi all'anagrafe, non può cessare da una condizione che non si è mai determinata. Gli elementi contestualmente richiesti per procedere a tanto consistono nell'omessa dichiarazione dell'ingresso e nell'assenza di qualsiasi reddito di lecita provenienza. Misure accessorie a tale tipo di allontanamento riguardano il divieto di reingresso e le sanzioni in caso di violazione. Il provvedimento è adottato dal prefetto del luogo di temporaneo soggiorno dell'interessato, è motivato, è notificato al medesimo interessato, ed è eseguito dal questore. L'in-

FOCUS

interessato può sempre fornire la prova della sua presenza nel territorio nazionale da meno di tre mesi. In tal caso, però - scaduto il termine dei tre mesi - egli sarà tenuto a dimostrare di possedere i requisiti per il soggiorno non provvisorio.

E per l'allontanamento per ragioni di sicurezza?

A riguardo, le nostre proposte sono un tentativo di razionalizzare l'assetto dell'allontanamento per ragioni di sicurezza. In linea con la direttiva 38, si conferma l'immediato allontanamento, che viene eseguito dal questore, se è fondato o su una precedente decisione giudiziaria, o su motivi imperativi di pubblica sicurezza. Anche alla stregua delle perplessità sollevate da più parti sulla genericità della formulazione adoperata nel testo del decreto legge, sono precisate le ipotesi per le quali i motivi di pubblica sicurezza sono ritenuti "imperativi". Ciò accade: quando il comunitario è destinatario di un provvedimento di allontanamento per motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica emesso da altro Stato dell'Unione e non sia decorso il periodo indicato nel divieto di reingresso, ovvero non sia stata accolta dallo Stato che ha disposto l'allontanamento la domanda di revoca del divieto di ingresso; quando il comunitario ha tenuto comportamenti gravi ai fini della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, ovvero rilevanti ai fini della tutela della sicurezza dello Stato; quando il comunitario ha tenuto comportamenti rientranti tra i reati elencati dall'articolo 380 del codice di procedura penale (quelli che obbligano all'arresto in flagranza di reato), nonché fra i delitti di cui

agli articoli 633, 634 e 635 del codice penale (occupazione abusiva di immobili e danneggiamento), ovvero che compromettono la tutela della dignità umana o dei diritti fondamentali della persona ovvero l'incolumità pubblica, rendendo la permanenza del comunitario sul territorio nazionale incompatibile con l'ordinaria convivenza. Si propone altresì che queste condotte abbiano rilievo anche se sono state realizzate in altri Stati dell'Unione e purché segnalate alle autorità di sicurezza nazionali. I provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale sono adottati dal ministro dell'Interno se sussistono motivi di ordine pubblico e di

sicurezza dello Stato, ovvero nelle ipotesi in cui destinatari del provvedimento siano cittadini comunitari che hanno soggiornato nei precedenti dieci anni nel territorio nazionale o cittadini comunitari minorenni. Sono invece adottati dal prefetto se collegati alla sicurezza pubblica. I provvedimenti del ministro o del prefetto possono essere adottati anche su segnalazione del sindaco del luogo nel quale si trova l'interessato: ciò in un'ottica di coinvolgimento degli amministratori del territorio, che sono più vicini alle effettive esigenze dello stesso.

Va ricordato che i provvedimenti del ministro o del prefetto sono atti amministrativi e non

sentenze; ben possono tenere conto (e motivare di conseguenza) della pericolosità fondata su condotte, non necessariamente ancora seguite da sentenza di condanna ma - per esempio - segnalate dalle forze di polizia, che violino norme elementari di convivenza: dai furti aggravati alle rapine, dalle estorsioni alla abusiva occupazione di immobili.

Inoltre, al fine di non porre il cittadino comunitario in posizione migliore rispetto al cittadino italiano, si propone che l'iscrizione anagrafica e il rilascio della relativa ricevuta e del documento di identità siano preceduti dai rilievi dattiloscopici dell'interessato. Questo permette di conseguire la certezza dell'identità anche per il comunitario. Disposizioni di dettaglio coordinano le norme precedenti, illustrate nelle linee di massima. ■



Purtroppo l'immigrazione non è solo virtuosa: borseggi, rapine, furti, atti di violenza...

